

# COMUNE DI CODOGNO

(Provincia di Lodi)

# REGOLAMENTO DELLA CONSULTA COMUNALE DEL VOLONTARIATO

Approvato con delibera Consiglio Comunale n. 48 del 29 giugno 2010

Ripubblicato dal 5 agosto 2010 al 19 agosto 2010

In vigore dal 20 agosto 2010

Modificato con delibera Consiglio Comunale n. 17 del 10 aprile 2014

Ripubblicato dal 18 aprile 2014 al 3 maggio 2014

In vigore dal 4 maggio 2014

# **INDICE**

Art. 1 Principi generali ed oggetto	pag. 2
Art. 2 Associazioni aderenti e requisiti per l'iscrizione alla Consulta	pag. 2
Art. 3 Cancellazione dalla Consulta	pag. 3
Art. 4 Finalità e compiti	pag. 3
Art. 5 Composizione	pag. 3
Art. 6 Organi della Consulta	pag. 4
Art 7 Il Consiglio esecutivo	pag. 4
Art. 8 L'Assemblea dei Rappresentanti	pag. 5
Art. 9 Designazione dei componenti	pag. 5
Art.10 Competenze dell'Amministrazione Comunale	pag. 6
Art.11 Convenzioni	pag. 6
Art.12 Contributi a sostegno della Consulta	pag. 6
Art.13 Relazione in merito alle attività svolte	pag. 7
Art.14 Disposizioni transitorie e finali	pag. 7

# Articolo 1 Principi generali ed oggetto

Il Comune di Codogno tramite 'Assessorato alle Politiche Sociali favorisce e valorizza le libere forme Associative di Volontariato presenti sul territorio Comunale , costituitesi nel rispetto delle norme vigenti , dei principi costituzionali e democratici e che svolgono attività e prestazioni gratuite, senza fini di lucro per il perseguimento di finalità di carattere sociale.

E' costituita a tale proposito una apposita Consulta Comunale del Volontariato che condivide con l'Amministrazione Comunale obiettivi e programmi di interesse sociale con finalità solidaristiche , in sostanziale conformità con la legislazione nazionale e regionale vigente in materia di volontariato sociale , fermo restando il pieno rispetto dell'autonomia gestionale e di azione delle singole Associazioni .

#### Articolo 2

## Associazioni aderenti e requisiti per l'iscrizione alla Consulta

La Consulta prevede una richiesta di iscrizione formale.

Alla Consulta Comunale possono aderire le Associazioni che risultano regolarmente iscritte agli appositi albi nazionali e/o regionali e/o provinciali del Volontariato.

Possono inoltre anche aderire associazioni regolarmente iscritte ad altri albi di Volontariato o associazioni senza scopi di lucro purché riconosciute giuridicamente e dotate di apposito statuto.

Per far parte della Consulta devono avere sede legale e/o operativa nel territorio Comunale di Codogno.

Possono aderire anche gruppi spontanei di Volontariato locale che operano sul territorio comunale da almeno un anno anche non iscritti agli albi e sprovvisti di riconoscimento giuridico ; in tal caso però essi possono partecipare alle riunioni ed attività della Consulta ma non possono accedere in alcun modo ai contributi economici né altresì ricoprire nomine all'interno del Consiglio Esecutivo . Resta comunque la possibilità per i gruppi spontanei di farsi promotori di attività ed iniziative con l'amministrazione purché organizzate e sostenute dalla Consulta cui fanno parte .

La richiesta di iscrizione alla Consulta deve essere presentata al Sindaco corredata di autocertificazione attestante l'iscrizione agli albi nazionali, regionali e/o provinciali e/o il possesso dei requisiti previsti dalle norme vigenti , il codice fiscale dell'Associazione , la copia dello statuto nonché l'identificazione della sede legale e/o operativa corredata da adeguati recapiti e referenti.

Per i gruppi spontanei e non aventi alcun riconoscimento giuridico dovrà essere comunque prodotta autocertificazione di intenti attestante scopi, democraticità, assenza fini di lucro, finalità solidaristiche e sociale delle attività svolte con evidenza di nominativo del referente e dei recapiti .

L'Amministrazione potrà chiedere documentazione integrativa o prevedere controlli circa le attività svolte richiedendo, se necessario , ulteriore documentazione finalizzata a verificare quanto dichiarato, nel rispetto delle normative vigenti .

Le Associazioni o i gruppi dovranno comunicare tempestivamente ogni variazione del loro atto costitutivo o di quanto dichiarato con comunicazione scritta allegando la documentazione aggiornata .

L'Amministrazione può anche annualmente verificare il permanere dei requisiti e chiedere una dichiarazione attestante l'attività svolta durante l'anno.

#### Cancellazione dalla Consulta

Una volta accolta l'iscrizione approvata con delibera di giunta , la cancellazione degli iscritti è disposta con atto amministrativo di pari natura o per accertata perdita dei requisiti e/o condizioni per l'iscrizione oppure su richiesta scritta da parte dell'associazione o gruppo interessato.

#### Articolo 4

## Finalità e compiti

La Consulta si propone di:

- costituire per le Associazioni un ambito permanente di incontro, di reciproca conoscenza e di comune arricchimento;
- avanzare proposte per la promozione di una cultura della solidarietà e la sensibilizzazione al volontariato in generale;
- attuare programmi di collaborazione e di scambio tra le varie Associazioni nel rispetto delle finalità proprie di ciascuno, intorno ai diversi ambiti di intervento per un utilizzo organico di tutte le risorse evitando sovrapposizioni e sprechi;
- avanzare agli Enti e Istituzioni pubbliche pareri e proposte in merito alla programmazione di iniziative sociali;
- gestire un servizio di informazione, di orientamento e di indirizzo aperto ai cittadini, ai servizi, alle Associazioni e alle realtà di privato sociale per un migliore utilizzo delle risorse del territorio.

Ogni Associazione aderente alla Consulta informa la stessa nonché l'Amministrazione Comunale preventivamente circa le proprie iniziative.

#### Articolo 5

# Composizione

La Consulta è formata da:

- Assessore alle Politiche Sociali, eventualmente coadiuvato dal Responsabile del servizio competente .
- un Rappresentante nominato da ogni Associazione o gruppo spontaneo aderente alla Consulta.

# Organi della Consulta

Sono organi della Consulta:

- il Consiglio Esecutivo
- l'Assemblea dei rappresentanti.

## Articolo 7

# Il Consiglio esecutivo

Il Consiglio Esecutivo si compone di un massimo di 5 membri e comunque di numero non inferiore a 3 , nominati dalla Consulta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti scelti fra i designati da ogni Associazione iscritta agli Albi del Volontariato o dotata comunque di riconoscimento giuridico appartenente alla Consulta.

Non hanno potere di voto né essere nominati i rappresentanti individuati per i gruppi spontanei .

Ha il compito di predisporre il programma annuale della Consulta e il collegamento con le Associazioni che ne fanno parte, organizzando e perseguendo le finalità della Consulta stessa previste dall'art 4 ed i compiti previsti di volta in volta dall'Assemblea.

Il Consiglio esecutivo, qualora presso gli organi di amministrazione di enti o istituzioni siano previsti rappresentanti del mondo del Volontariato segnala al Sindaco almeno 2 candidati per ogni nomina da effettuare, nell'ambito dei quali il Sindaco opererà la scelta. Le segnalazioni dovranno essere corredate da adeguati curricula e dovranno essere effettuate sentita l'Assemblea. E' data facoltà al Sindaco di richiedere un numero maggiore di segnalazioni.

Il Consiglio Esecutivo elegge al proprio interno:

- il Referente
- il Vice Referente

Il Consiglio Esecutivo rappresenta la totalità della Consulta e lavora in équipe.

Il Referente ha il compito di interloquire con l'Amministrazione e di rappresentare la Consulta stessa.

Il Vice Referente collabora e sostituisce il Referente.

Il Consiglio esecutivo ha scadenza biennale e nessun compenso è dovuto al Consiglio stesso. Le cariche consiliari sono rinnovabili fino ad un massimo di 3 mandati consecutivi.

# L'Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea dei Rappresentanti è convocata - con avviso scritto da recapitare non meno di cinque giorni prima della seduta - almeno 4 volte all'anno dal referente , in accordo con l'ufficio comunale preposto o dal Consiglio Esecutivo o su richiesta di un terzo dell'Assemblea, nonché dall'Assessore alle Politiche Sociali.

L'Assemblea dei rappresentanti è fissata in prima convocazione alla presenza della metà più uno delle associazioni iscritte oppure , in seconda convocazione , con la presenza di almeno un terzo delle Associazioni presenti . Essa delibera a maggioranza .

Qualora il referente scelto per rappresentare l'Associazione, non possa essere presente, l'associazione stessa può delegare un altro rappresentante alle assemblee che saranno promosse presentando possibilmente prima una delega scritta o comunicazione via e. mail da porre e/o allegare al verbale dell'assemblea.

L'Associazione assente per la metà più uno delle assemblee promosse nel corso di un anno , non potrà accedere ai fondi annuali stanziati e solo le Associazioni che partecipano come parte attiva con progetti , attività ed iniziative sul territorio possono accedere alla ripartizione dei fondi annuali stanziati di cui all'art.11 secondo la ripartizione proposta dalla Assemblea dei Rappresentanti poi approvata dalla Giunta Comunale.

L'Associazione assente in modo continuativo per la metà più uno delle Assemblee senza fornire alcuna motivazione in merito , sarà interpellata in un primo momento in modo informale dal referente o dall'assessore al fine di comprendere se si tratta di una assenza dovuta a difficoltà o ragioni solo temporanee ; se necessario , sarà quindi inviata anche comunicazione scritta al fine di chiedere all'associazione di fornire spiegazioni entro giorni 30 , fermo restando la possibilità da parte della stessa di richiesta di cancellazione volontaria ; in caso non facesse seguito alcuna risposta , si avvierà procedimento di cancellazione d'ufficio tramite presa d'atto come indicato all'art 3 .

Resta in ogni caso la possibilità di richiedere nuovamente di essere riammessi a far parte della Consulta procedendo come previsto dal presente regolamento all'art 2.

Possono essere altresì convocate riunioni ordinarie dal Consiglio Esecutivo periodicamente per affrontare ad esempio tematiche relative alla formazione dei volontari, alle attività della Comunità.

#### Articolo 9

# Designazione dei componenti

I componenti della Consulta sono designati singolarmente dall'Associazione di cui fanno parte e possono essere sostituiti , fatto salva la possibilità di delega all'assemblea con le modalità previste all'art.8 , tramite comunicazione scritta da presentare all'Ufficio comunale competente che provvederà ad aggiornare gli elenchi ed a comunicarlo per conoscenza al referente .

# **Competenze dell'Amministrazione Comunale**

A carico dell'Amministrazione Comunale competono la messa a disposizione di eventuali apparecchiature, strumenti necessari , cancelleria e ciò che occorre alla Consulta per l'espletamento dei servizi di segreteria.

L'Amministrazione Comunale nella figura dei propri funzionari garantisce il proprio supporto per mettere a disposizione un locale comunale per le assemblee, predisporre le convocazioni, gli inviti, i verbali, la conservazione della documentazione, l'aggiornamento dell'elenco delle associazioni e per quant'altro necessario al regolare funzionamento dell'organismo della Consulta.

L'Amministrazione Comunale mantiene i compiti di segreteria della Consulta limitatamente alle iniziative approvate dall'Amministrazione stessa.

L'Amministrazione Comunale ed in particolar modo l'Assessorato alle Politiche Sociali per il tramite del proprio staff tecnico, informa la Consulta sulle iniziative che saranno dalla stessa promosse, sulle quali la Consulta potrà esprimere le proprie osservazioni.

#### Articolo 11

#### Convenzioni

L'Amministrazione Comunale, su esplicita richiesta della Consulta, può attivare convenzioni con i Centri territoriali autorizzati di Servizi per il Volontariato per le problematiche tecniche, di consulenza e di quant'altro richiesto al fine di facilitare l'attività stessa della Consulta.

L'Amministrazione Comunale può attivare convenzioni su attività in genere o progetti esclusivamente con le Associazioni o gruppi iscritti all'albo Regionale e/o Provinciale o secondo quanto previsto dalle normative vigenti.

#### Articolo 12

### Contributi a sostegno della Consulta

Il Comune, compatibilmente con le risorse finanziarie a bilancio , può erogare contributi economici a sostegno della Consulta e delle Associazioni iscritte , previa presentazione, in linea con le procedure comunali, di iniziative di cui all'art 4 corredate da un puntuale piano finanziario relativo al progetto o all'attività per la quale si chiede il contributo.

La presentazione delle richieste a sostegno delle spese correnti, delle attività, dei progetti o di convegni dovrà avvenire entro il 15 giugno di ogni anno dopodiché la Consulta formulerà alla Giunta comunale la proposta di ripartizione del fondo istituito a cui spetta l'approvazione definitiva tramite apposito atto. Sono ammesse ad accedere ai contributi le Associazioni riconosciute giuridicamente e/o iscritte agli Albi a sostegno di progetti realizzati o coordinati dalle stesse o per attività e spese correnti specifiche, sostenute e svolte dall'Associazione stessa.

E' ammessa al contributo , di norma , solo una sola richiesta presentata per ciascuna Associazione , fatta eccezione per progetti unici ma realizzati da più Associazioni per le quali quindi dovrà essere identificata l'associazione capofila del progetto cui sarà erogata la somma e che dovrà poi presentare la rendicontazione a consuntivo .

Differenti modalità di erogazione del contributo stabilito , ripartito fra le varie associazioni in caso di progetto condiviso ma per il quale ciascuna ne gestisce una parte , saranno stabilite a seconda della specificità dello stesso .

Relativamente ai progetti presentati si specifica che dovranno essere svolti sul territorio Comunale e saranno finanziati per non più di 2 anni consecutivi, fatto salvo che per il terzo anno non ci sia richiesta per altri progetti .

Dovrà altresì essere presentata rendicontazione attraverso apposite pezze giustificative che attestino l'effettiva spesa sostenuta per la finalità richiesta e concessa nonché, relativamente ai progetti, anche una relazione scritta che descriva lo stato o la a conclusione del progetto stesso all'Amministrazione Comunale.

La rendicontazione o le pezze giustificative dovranno pervenire all'ufficio Comunale preposto entro il 30 aprile dell'anno successivo ; in caso di mancata esibizione entro tale termine o in caso di minore spesa rendicontata che comunque andrà motivata , il contributo concesso dovrà essere rimborsato all'Ente o , previa nuova richiesta per l'anno successivo , sarà compensato in fase di nuova concessione.

Resta inteso in ogni caso l'obbligo di rendicontazione scritta dell'ammontare dell'intero contributo concesso ed erogato .

I contributi saranno quindi erogati in un'unica soluzione nel secondo semestre dell'anno e comunque entro 30 giorni dall'approvazione da parte dell'organo competente.

A tale fondo potrà inoltre essere prevista una quota per la realizzazione della attività approvate all'interno della festa del volontariato quale espressione di promozione alla cittadinanza ed una quota a sostegno di eventuali convegni organizzati da almeno una Associazione iscritta alla Consulta Comunale sul territorio Comunale .

Se entro il 15 giugno non pervenissero richieste relative a convegni, tale quota potrà essere utilizzata a sostegno delle altre tipologie di contributo previste dal presente regolamento.

Se le Associazioni facessero parte di più Consulte Comunali, potranno accedere ai contributi solo con una richiesta annua per una delle Consulte .

Tali risorse economiche vengono gestite e custodite dall'Amministrazione Comunale sull'apposito capitolo stanziato a bilancio per la Consulta.

# Articolo 13 Relazione in merito alle attività svolte

La Consulta presenta entro il 28 febbraio di ogni anno all'Amministrazione Comunale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente , sulle problematiche emerse e sulle più opportune iniziative da programmare.

# Articolo 14 Disposizioni transitorie e finali

Le disposizioni del presente regolamento eventualmente in contrasto con norme specifiche previste da nuove leggi in materie o modifiche delle stesse , si intendono annullate .

Per quanto non espressamente previsto nel presente documento in termini anche di tempi procedurali, si fa riferimento alle attuali normative vigenti in materia.